DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone (Equipco SA)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/263/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1] in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) In data 4 luglio 1985, con il regolamento (CEE) n. 1877/85 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di escavatori idraulici, il cui peso complessivo è compreso fra 6 t e 35 t, originari del Giappone. L'aliquota del dazio applicabile alla società Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Tokyo, è stata fissata a 12,4 %.

(2) Nel periodo ottobre 1985 - marzo 1987 la società SA Equipco ha presentato in conformità della normale procedura otto domande di restituzione di dazi antidumping definitivi pagati sulle importazioni di escavatori idraulici prodotti dalla Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Tokyo, nel periodo compreso tra il marzo 1985 e il marzo 1987. L'importo totale di cui si chiedeva la restituzione era pari a [. . .] FF [3], su un importo complessivo di [. . .] FF pagato per le importazioni in questione a titolo di dazi antidumping.

(3) Le domande sono state considerate come relative a forniture successive, in conformità del punto I.B, paragrafo 4, lettera a) della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping, le cui linee direttrici sono state comunicate al richiedente alla data della pubblicazione [4]. Ai fini della presentazione delle informazioni richieste e della valutazione del margine di dumping effettivo le domande sono state quindi raggruppate in periodi di sei mesi.

(4) La Commissione ha chiesto al richiedente di fornire precisazioni su alcuni calcoli e di comunicare alcune informazioni supplementari relative tra l'altro all'andamento di determinati costi e alla comparabilità di alcuni nuovi modelli con quelli esaminati nella prima inchiesta.

(5) Il richiedente ha fornito le informazioni supplementari relative alle domande di restituzione corrispondenti ai primi due periodi di riferimento, vale a dire al periodo marzo 1985 - marzo 1986 incluso e ha dichiarato di rinunciare a completare le pratiche relative alle domande successive, che sono state ritirate.

(6) È stata effettuata una verifica presso la sede dell'Equipco riguardo alle informazioni sui prezzi all'esportazione. Analogamente, i dati relativi al valore normale e ai costi di trasporto sono stati controllati presso la sede della Hitachi Construction Machinery in Giappone, nonché presso la società esportatrice C. Itoh.

(7) Dopo le verifiche sono state effettuate alcune correzioni dei dati presentati in precedenza. Il richiedente ha quindi presentato nuovi calcoli, in seguito ai quali l'importo iniziale della domanda di restituzione per il periodo marzo 1985 — marzo 1986, pari a [. . .] FF, è sceso a [. . .] FF. Il richiedente ha tuttavia affermato che durante le verifiche in loco relative al valore normale, la Hitachi Construction Machinery Co. Ltd aveva scoperto che alcuni dati relativi al primo periodo di riferimento erano stati erroneamente riutilizzati per il calcolo del valore normale concernente il secondo periodo, che pertanto era superiore al valore effettivo. Il richiedente ha affermato che tale errore doveva essere considerato involontario, in quanto provocava un aumento del margine di dumping a detrimento della società stessa. Le domande di restituzione potrebbero pertanto essere giustificate per un importo più elevato.

(8) La Commissione ha accertato che i calcoli presentati dal richiedente ai fini del confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, pur essendo conformi al metodo applicato nel corso dell'inchiesta iniziale,

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1.
(3) Nel testo della presente decisione, destinata alla pubblicazione, sono state omesse alcune cifre in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
(4) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

erano incompleti in quanto il margine di dumping effettivo che ne derivava si riferiva unicamente alle importazioni del richiedente nella Comunità. È stato quindi necessario calcolare un margine di dumping effettivo medio comprendente tutte le esportazioni di escavatori idraulici prodotti dalla Hitachi Construction Machinery Co. Ltd che sono state effettuate sul territorio comunitario nel corso dei periodi di riferimento e per le quali erano stati forniti dati sufficienti. È stato in tal modo ottenuto un margine di dumping medio effettivo diverso da quello calcolato unicamente in funzione delle importazioni del richiedente, in quanto sono stati accertati altri margini di dumping per le importazioni effettuate nello stesso periodo in altri Stati membri.

(9) Il richiedente è stato informato dei risultati provvisori della verifica e ha avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, di cui si è tenuto conto nella presente decisione.

(10) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha reso noto il proprio parere sulla questione. Gli Stati membri non hanno formulato obiezioni.

B. ARGOMENTAZIONI DEL RICHIEDENTE

(11) Il richiedente ha affermato che le informazioni fornite dimostrano che nei periodi di riferimento l'importo dei dazi definitivi pagati era superiore al margine di dumping effettivo, a causa della diminuzione dei valori normali dovuta al contenimento dei costi di produzione e all'aumento dei prezzi all'esportazione. Il richiedente ha inoltre affermato che gli importi da restituire dovevano essere determinati in base alle verifiche effettuate dalla Commissione rispetto ai dati presentati all'inizio della procedura, tenendo conto delle relative correzioni e dell'applicazione del metodo impiegato nel corso della prima inchiesta.

C. RICEVIBILITÀ

(12) Le domande sono ricevibili, in quanto sono state presentate in conformità dei regolamenti antidumping della Comunità ed entro i termini fissati.

D. FONDATEZZA

(13) Le domande nella versione definitiva, dopo le correzioni effettuate, sono fondate. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio [1], nonché dell'articolo corrispondente del regolamento (CEE) n. 2423/88, può essere accordata la restituzione di dazi antidumping riscossi quando l'importatore può provare che i dazi pagati superano il margine di dumping effettivo. Era pertanto necessario determinare, per quanto possibile applicando il metodo impiegato nella prima inchiesta e in base ai dati forniti dal richiedente, il margine di dumping praticato alla data delle importazioni in questione, per un periodo rappresentativo, tenendo conto dell'applicazione delle medie ponderate. Tale margine è stato in seguito confrontato con i dazi pagati in base all'aliquota di 12,4 %.

Nel corso della prima inchiesta il margine di dumping per ciascun modello era stato determinato confrontando il valore normale medio mensile con i prezzi all'esportazione nel mese corrispondente, prendendo in esame le singole transazioni. Era stato in seguito calcolato un margine di dumping medio per tutti i modelli. Non sono emersi elementi nuovi che giustifichino l'applicazione di un metodo diverso da quello impiegato inizialmente per la determinazione del margine di dumping effettivo.

(14) In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84, nonché alla seconda parte della nota della Commissione, il richiedente, presentando i dati secondo gli stessi metodi applicati nella prima inchiesta, ha fornito la prova che nei due periodi di riferimento i dazi riscossi superavano il margine di dumping effettivo in misura diversa, secondo i modelli importati. La diminuzione del margine di dumping, come è stato accertato nel corso della verifica, è dovuta ad una riduzione del valore normale rispetto all'incremento dei prezzi all'esportazione nel periodo in esame. Il margine di dumping effettivo medio, inferiore a quello accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, è di 4,8 % nel primo periodo di riferimento e di 0,8 % nel secondo periodo. È quindi giustificata una parziale restituzione dei dazi antidumping riscossi.

E. IMPORTO DA RESTITUIRE

(15) La Commissione ha concluso che si poteva tener conto degli adeguamenti chiesti dal richiedente, in quanto i dati presentati successivamente si limitavano a correggere le informazioni fornite entro i termini fissati. Erano state inoltre addotte prove relative ad una modifica rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale.

L'importo da restituire, calcolato in conformità del punto II, paragrafo 2, lettera d) della nota della Commissione come la differenza tra il dazio riscosso e l'effettivo margine di dumping, è pari a [. . .] FF. Tale cifra corrisponde all'importo totale della domanda rivalutata dopo le verifiche,

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accolte le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Equipco SA, le Blanc-Mesnil, per il periodo marzo 1985 — marzo 1986, sino a concorrenza di [. . .] FF.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 è restituito dalle competenti autorità della Repubblica francese.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese e alla società Equipco SA, le Blanc-Mensil, Francia.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente